

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano	s.artigianato@regione.fvg.it tel + 39 040 377 2476 fax + 39 040 377 2481 I - 34132 Trieste, via Trento 2

protocollo n. *13556*
 riferimento
 allegato
 Trieste, - 4 AGO. 2011

Esclusivamente via e-mail

Alle Commissioni provinciali per l'artigianato del Friuli V.G.

Alle Camere di commercio del Friuli V.G.

Ai Comuni del Friuli V.G.

Alla Confartigianato – Federazione Regionale Artigiani Friuli V.G.

Alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Federazione regionale del Friuli V.G.

All'Unione regionale Economica Slovena

Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.

Alla Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità
 Servizio programmazione e gestione interventi formativi

e, p.c. Alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme
 Servizio affari istituzionali delle autonomie locali

LORO SEDI

Oggetto: Legge regionale 17 giugno 2011, n. 7. Prime indicazioni interpretative ed applicative.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 22 giugno 2011 è stata pubblicata la legge regionale 17 giugno 2011, n. 7, (di seguito: legge) recante "Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005 e 11/2009 in materia di attività economiche".

La presente nota ha lo scopo di illustrare le novità introdotte dalla legge, con particolare riferimento alle norme contenute nel capo I (adeguamenti della legge regionale 12/2002 in materia di artigianato) e nel capo VII (disposizioni transitorie e finali) e agli aspetti applicativi che interessano l'attività degli organi e degli enti in indirizzo.

In considerazione della numerosità degli interventi effettuati con la legge ed al fine di consentire un'individuazione agevole delle tematiche di proprio interesse, si è ritenuto opportuno articolare la nota nei seguenti argomenti¹:

- 1) Finalità e linee guida (art. 1)
- 2) Riparto delle funzioni in materia di artigianato (artt. 2-6, 28, 70, 71 e 79)
- 3) Definizione di impresa artigiana (artt. 7-10 e 79)
- 4) Albo provinciale delle imprese artigiane: istituzione, organizzazione e tenuta (artt. 11 e 78)
- 5) Procedimenti su istanza di parte di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A. (art. 12)
- 6) Procedimenti d'ufficio di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A. (artt. 13)
- 7) Conservazione dell'iscrizione all'A.I.A., attività stagionale e cancellazione retroattiva dall'A.I.A. (artt. 13 e 78)
- 8) Revisione dell'A.I.A.: soppressione dell'istituto (art. 14)
- 9) Ricorsi alla Commissione regionale per l'artigianato (art. 15)
- 10) Sanzioni in materia di artigianato (art. 16)
- 11) Commissioni provinciali per l'artigianato (artt. 17, 18, 19 e 79)
- 12) Commissione regionale per l'artigianato (artt. 21, 22, 78 e 79)
- 13) Maestro artigiano e botteghe scuola (artt. 24 e 25)
- 14) Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) (artt. 26 e 79) e comunicazione di cessazione attività (art. 27)
- 15) Attività di estetista (artt. 29 e 33) e di acconciatore (artt. 30-33 e 79)
- 16) Attività di panificazione (artt. 39-43 e 79)
- 17) Attività di tintolavanderia (artt. 44 e 79)
- 18) Interventi agevolativi a favore delle imprese artigiane (artt. 45-52, 55, 60-62, 65 e 79)
- 19) Soppressione di interventi agevolativi (artt. 51, 54, 66 e 68)
- 20) Delegificazione (artt. 53, 56, 57, 59 e 63)

¹ A fianco di ciascun argomento è indicata la disciplina di riferimento contenuta nella legge regionale 7/2011.

1) Finalità e linee guida (art. 1)

La Regione Friuli Venezia Giulia con la legge regionale 12/2002 è stata la prima Regione italiana a dotarsi di una disciplina organica in materia di artigianato; a distanza di quasi 10 anni il legislatore regionale ha ritenuto necessario apportare importanti e significativi interventi di semplificazione e di razionalizzazione, oltre che correttivi, nell'ambito di una normativa che mantiene tuttavia la sua struttura originaria, a testimonianza del valido lavoro effettuato dal legislatore nel 2002.

Il testo legislativo nasce da un confronto con le Associazioni rappresentanti l'imprenditoria artigiana, con i soggetti delegati all'esercizio di funzioni amministrative (CCIAA e CATA), senza trascurare la legislazione dello Stato e delle altre Regioni.

Sono di seguito esposte le linee guida su cui si basa la nuova legge:

- semplificazione ed informatizzazione delle procedure di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (di seguito: A.I.A.): la legge semplifica l'iter burocratico per l'ottenimento della qualifica di impresa artigiana che viene acquisita già al momento della presentazione al registro delle imprese della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti artigiani; in particolare, ai fini dell'iscrizione all'A.I.A., vengono utilizzate le stesse procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al registro delle imprese prevista dall'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40 (di seguito: comunicazione unica). In tal modo, con un unico adempimento, l'interessato potrà presentare la domanda di iscrizione al registro imprese, la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, a fini INPS, a fini INAIL e all'A.I.A.;
- rafforzamento delle forme di controllo successivo. Il meccanismo della comunicazione unica permette automaticamente l'iscrizione all'A.I.A. all'atto della presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti artigiani, fatta salva la possibilità per l'ufficio dell'Albo e delle Commissioni provinciali per l'artigianato di esperire i controlli ex post;
- riduzione degli oneri finanziari: è disposta la soppressione delle sottocommissioni in seno alle Commissioni provinciali per l'artigianato, la riduzione della composizione numerica delle Commissioni medesime e della Commissione regionale; è prevista altresì una nuova disciplina in materia di rimborso spese per i componenti dei predetti organi collegiali, in conformità a quanto previsto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
- semplificazione della disciplina per il conferimento del titolo di maestro artigiano e nuovo ruolo dello stesso in relazione alla neo istituita bottega scuola, che diventa uno strumento fondamentale per la valorizzazione delle professioni artigiane, con particolare riferimento ai

- mestieri artigiani tradizionali a rischio di estinzione ed a quelle specializzazioni fortemente richieste ma difficilmente reperibili sul mercato del lavoro. I settori di attività, ai fini della costituzione delle botteghe scuole, sono individuati dalla Commissione regionale per l'artigianato;
- adeguamento alla disciplina statale con particolare riferimento all'attività di acconciatore e di tintolavanderia ed al raccordo tra comunicazione unica e Sportello unico, ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;
 - nuova disciplina sulla panificazione: introduzione della figura del responsabile di panificazione e previsione di specifici corsi di formazione professionale per apprendisti panificatori e di aggiornamento professionale per elevare il livello professionale e riqualificare gli operatori del settore;
 - contributi alle imprese artigiane: la legge introduce i necessari adeguamenti alla disciplina comunitaria e statale ed una razionalizzazione degli interventi agevolativi; in particolare, per le imprese di nuova costituzione è prevista la possibilità di accedere ai finanziamenti agevolati in regime <<de minimis>> per gli investimenti effettuati prima dell'acquisizione della qualifica artigiana, a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dall'iscrizione all'A.I.A.;
 - delega al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (di seguito: CATA); in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale sono delegati al CATA alcuni procedimenti contributivi; la nuova delega si aggiunge a quella già operante in materia di animazione economica e di incubatore di impresa.

2) Riparto delle funzioni in materia di artigianato (artt. 2-6, 28, 70, 71 e 79)

La legge non introduce particolari novità in materia di funzioni riservate alla Regione: alle funzioni di indirizzo e programmazione per lo sviluppo del settore artigiano e di vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate si aggiunge quella di vigilanza sulla tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane (**articolo 2**, c. 1, lettera a)).

La seconda disposizione contenuta all'articolo 2 accorda alla Regione la facoltà di delegare la concessione degli incentivi oltre che alle autonomie locali e funzionali (già contemplate nella precedente disciplina), anche al CATA. Tale previsione assume una portata di particolare rilievo in quanto consente alla Regione di delegare al CATA alcuni canali contributivi oggi gestiti dalle Camere di Commercio.

Con l'**articolo 3** della legge sono modificate le disposizioni relative alla tenuta dell'A.I.A., in conformità al nuovo assetto di competenze introdotto con la comunicazione unica. Con la nuova disciplina, la tenuta dell'A.I.A. è delegata alle Camere di commercio e non più alle Commissioni provinciali per l'artigianato, come previsto nella disciplina previgente. L'esercizio di tale delega è demandato alla Commissione provinciale per l'artigianato (di seguito: Commissione) e all'ufficio dell'Albo. In relazione a tale modifica legislativa, il **comma 1 dell'articolo 79** della legge prevede l'adeguamento delle attuali convenzioni con le Camere di commercio, mediante atti aggiuntivi da stipularsi in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale.

L'**articolo 4** della legge individua i criteri generali per il rimborso alle Camere di commercio degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate: le spese sostenute per la tenuta dell'A.I.A.² sono rimborsate dalla Regione forfetariamente mentre sono rimborsate integralmente le spese relative al funzionamento delle Commissioni (rimborso spese ai relativi componenti); la materia dei rimborsi è disciplinata in modo puntuale dalle convenzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 12/2002.

Con l'**articolo 6** della legge sono individuate le seguenti attività artigiane, soggette alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (di seguito: Scia) ed al controllo successivo da parte dei Comuni: attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio, di piercing, di panificazione e di tintolavanderia. Le modifiche introdotte in tema di Scia sono trattate all'articolo 26 della legge.

L'articolo 24 ter della legge regionale 12/2002, inserito dall'**articolo 28** della legge, attribuisce ai Comuni ed alle autorità competenti in materia igienico-sanitaria le funzioni di vigilanza sulle strutture e sulle seguenti attività disciplinate dal titolo III della legge regionale 12/2002: attività di estetista, attività di acconciatore, attività di tatuaggio, attività di piercing, attività di panificazione e attività di tintolavanderia. Si tratta, a ben vedere, delle medesime attività sulle quali i Comuni esercitano il controllo sulle Scia (cfr. articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 12/2002).

Con la sostituzione dell'articolo 72 della legge regionale 12/2002, operata dall'**articolo 70** della legge, la scelta del legislatore è stata quella di promuovere la costituzione di un unico CATA, operativo a livello regionale e costituito tra le organizzazioni di categoria del comparto artigiano maggiormente rappresentative del settore, quale garanzia per un efficiente ed efficace esercizio delle funzioni delegate. L'esercizio delle funzioni delegate da parte del CATA è subordinato all'autorizzazione regionale da rilasciarsi una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti.

² Spese per il funzionamento dell'ufficio dell'Albo (spese per il personale, per l'utilizzo dei locali, spese generali, etc.)

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere al CATA, unico referente a livello regionale³, contributi per l'attività di primo impianto.

Ai sensi del comma **24 dell'articolo 79** della legge, i CATA già autorizzati ai sensi del previgente articolo 72 cessano le loro funzioni a far data dal 31 dicembre 2011. E' in fase di definizione una specifica norma che consenta agli attuali CATA di concludere le iniziative finanziate nel 2011, anche successivamente al 31 dicembre 2011.

L'articolo 72 bis, inserito dall'**articolo 71** della legge, conferma in capo al CATA la precedente attività delegata ai CATA e relativa al sostegno per l'avvio e lo sviluppo delle nuove imprese artigiane: si tratta in particolare della realizzazione di progetti di animazione economica e di incubatore di impresa che saranno oggetto di una nuova disciplina regolamentare.

L'articolo in esame attribuisce inoltre al CATA una nuova delega di funzioni amministrative, concernente la concessione di alcuni incentivi attualmente gestiti dagli enti camerali.⁴

Per l'esercizio delle suddette funzioni delegate è previsto che la Giunta regionale emani direttive al CATA entro il corrente anno.

L'articolo 72 ter prevede che con le medesime direttive siano disciplinati i criteri e le modalità per l'utilizzo del "Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate al CATA" – di nuova istituzione – e per il rimborso forfetario da riconoscere al CATA per le spese di funzionamento.

Secondo quanto stabilito dai **commi 25 e 27 dell'articolo 79**, la delega delle funzioni amministrative relativa ai procedimenti contributivi ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2012; i procedimenti in corso al 31 dicembre 2011 relativi alle funzioni delegate al CATA, rimangono di competenza delle Camere di Commercio.

Infine, il **comma 26 dell'articolo 79** della legge dispone che, nelle more dell'operatività del Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate al CATA, gli oneri sostenuti dai CATA per le attività di animazione economica, per gli esercizi finanziari 2010 e 2011, sono rimborsati ai CATA medesimi sulla base delle disposizioni previste nel Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 66.

³ Con la legge previgente i CATA autorizzati erano quattro.

⁴ Si tratta dei procedimenti contributivi concernenti l'adeguamento di strutture ed impianti (articolo 55 L.r. 12/2002), l'analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche (articolo 56, comma 1, lettera b) L.r. 12/2002), la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere (articolo 56, comma 1, lettera c) L.r. 12/2002) e, infine, la diffusione e promozione del commercio elettronico (articolo 57 L.r. 12/2002).

3) Definizione di impresa artigiana (artt. 7-10 e 79)

Alcune disposizioni contenute all'**articolo 7** della legge sono di coordinamento normativo. In materia di orari di apertura e chiusura la disciplina di riferimento è ora contenuta nella legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 e, in particolare:

- all'articolo 28, per le imprese artigiane operanti nel settore agroalimentare;
- agli articoli 74, 75, 76 e 77 per le imprese operanti in particolari settori agro-alimentari (rosticcerie, pasticcerie, gelaterie, rivendite di pizza al taglio).

Per le imprese artigiane operanti nel settore del commercio su aree pubbliche la disciplina di riferimento è ora contenuta al Titolo III della legge regionale 29/2005.

Particolare rilievo assume la disposizione introdotta con il comma 8 bis dell'articolo 9 della legge regionale 12/2002, che consente alle rosticcerie, pasticcerie, gelaterie, rivendite di pizza al taglio la vendita dei prodotti di produzione propria per il consumo immediato, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie vigenti. Analoga facoltà è prevista per le imprese di panificazione (v. commento all'art. 41).

L'**articolo 8** della legge adegua la disciplina delle società in accomandita semplice alla legislazione statale⁵; in base alla nuova disciplina la società in accomandita semplice può assumere la qualifica artigiana se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 9 e 11 della legge regionale 12/2002 e a condizione che ciascun socio accomandatario possieda i requisiti di imprenditore artigiano⁶ e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice. Tale ultima disposizione è una specificazione del principio generale, contenuto al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2002, secondo il quale il titolare (di impresa individuale artigiana) o socio-lavoratore (di società artigiana) può partecipare ad altra società artigiana solo in qualità di socio di capitale.

Nelle disposizioni transitorie e finali di cui all'**articolo 79** della legge, sono previste due norme tese a disciplinare il passaggio dalla disciplina previgente a quella attuale:

Al comma 3 si dispone che le imprese artigiane in accomandita semplice già iscritte all'A.I.A. alla data di entrata in vigore della legge, nel caso di mancato possesso dei requisiti prescritti dalla nuova disciplina conservano l'iscrizione all'A.I.A.; al comma 4 si stabilisce che le imprese artigiane, già iscritte all'A.I.A. ai soli fini previdenziali, qualora intendano ottenere l'iscrizione all'A.I.A. anche ai fini agevolativi, presentano la richiesta di iscrizione all'A.I.A. con le modalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 12/2002.

⁵ Cfr. art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato).

⁶ Così come definiti all'articolo 8 della legge regionale 12/2002.

4) Albo provinciale delle imprese artigiane: istituzione, organizzazione e tenuta (artt. 11 e 78)

L'**articolo 11** della legge prevede, confermando la disciplina previgente, l'istituzione dell'A.I.A. presso ciascuna Camera di commercio. La tenuta dell'A.I.A. è ora delegata alle Camere di commercio che si avvalgono, per l'esercizio di tale funzione, della collaborazione della Commissione e dell'ufficio dell'Albo. L'articolo individua, infine, i criteri e le modalità per la tenuta dell'A.I.A. stesso, l'efficacia costitutiva dell'iscrizione all'A.I.A. e stabilisce che è considerata attività artigiana abusiva, l'esercizio dell'attività in assenza della presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. nei termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4 della legge regionale 12/2002. Per combattere il fenomeno dell'abusivismo, la Regione è inoltre autorizzata a promuovere accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni.

L'**articolo 78** della legge dispone l'emanazione di apposite disposizioni regolamentari in materia di organizzazione e tenuta dell'A.I.A..

5) Procedimenti su istanza di parte di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A. (art. 12)

L'**articolo 12** della legge è intervenuto in modo incisivo sull'articolo 14 della legge regionale 12/2002, per quanto concerne i procedimenti in esame.

Ai fini dell'iscrizione all'A.I.A., l'impresa presenta una dichiarazione al registro delle imprese territorialmente competente, attestante il possesso dei requisiti artigiani, conformemente alla normativa applicabile al settore di attività, unitamente alla Scia, nei casi previsti dalla legge.

Si evidenzia che la dichiarazione deve essere presentata da parte dell'impresa prima o contestualmente all'inizio dell'attività e l'iscrizione all'A.I.A. ha efficacia dalla data di presentazione della dichiarazione medesima.⁷

La dichiarazione attestante il possesso dei requisiti artigiani è presentata mediante la comunicazione unica, secondo il modello e le regole tecniche stabilite dalla disciplina statale⁸, in attuazione del comma 7, dell'articolo 9 del decreto legge 7/2007.

L'ufficio dell'Albo, ricevuta la suddetta dichiarazione, procede all'assegnazione del numero di iscrizione ed agli adempimenti conseguenti, anche ai fini previdenziali e assistenziali, secondo le procedure previste dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro imprese.

Per i **procedimenti su istanza di parte di iscrizione all'A.I.A.**, le imprese artigiane sono iscritte dalla data di presentazione della domanda e gli eventuali controlli successivi sul possesso dei requisiti di

⁷ Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota di data 1° ottobre 2009, prot. n. 85801, ha espresso il parere secondo il quale sia la lettera che la ratio della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legge 7/2007 "precludono la possibilità di avviare l'attività d'impresa prima della presentazione della Comunicazione unica".

⁸ Attualmente previste dal D.P.C.M 6 maggio 2009 e dal Decreto Dirett. 19 novembre 2009.

qualifica artigiana sono effettuati dalla Commissione su indicazione dell'ufficio dell'Albo: qualora l'ufficio dell'Albo rilevi la carenza di uno o più requisiti dichiarati è tenuto a trasmettere i relativi atti alla Commissione per l'effettuazione delle ispezioni e controlli, eventualmente avvalendosi della collaborazione dei Comuni. I provvedimenti conseguenti alle ispezioni e controlli sono adottati entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione unica e sono notificati all'impresa interessata, all'INPS e all'INAIL nel termine di 15 giorni dall'adozione degli stessi; per esigenze istruttorie è prevista la sospensione dei termini, per una sola volta e per un massimo di 30 giorni.

Per i **procedimenti su istanza di parte di modifica o cancellazione dall'A.I.A.**⁹, le imprese artigiane sono tenute a presentare la dichiarazione entro il termine di 30 giorni dalla data dell'evento. Anche per tali procedimenti è previsto il controllo successivo e l'adozione dei conseguenti provvedimenti secondo le modalità e i termini illustrati in precedenza.

Particolare rilievo assume la disposizione contenuta al comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 12/2002, la quale prevede che l'ufficio dell'Albo trasmetta gli atti alla Commissione per l'adozione dei provvedimenti di competenza sia nei casi in cui rilevi la carenza di uno più requisiti dichiarati dall'impresa all'atto della richiesta di iscrizione, modificazione o cancellazione dall'A.I.A. che nei casi previsti dalla legge. I casi previsti dalla legge regionale 12/2002 sono i seguenti:

- adozione di provvedimenti d'ufficio;¹⁰
- conservazione dell'iscrizione all'A.I.A.;¹¹
- cancellazione retroattiva dall'A.I.A.;¹²
- attribuzione del titolo di maestro artigiano;¹³
- effettuazione dei controlli e adozione dei provvedimenti di competenza per le attività soggette alla Scia, ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 24 della legge regionale 12/2002.¹⁴

6) Procedimenti d'ufficio di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A. (art. 13)

L'**articolo 13** della legge inserisce l'articolo 14 bis alla legge regionale 12/2002, per quanto concerne i procedimenti in esame.

In particolare, l'articolo **14 bis** della legge regionale 12/2002 ricalca la previgente disciplina in materia, ad eccezione del destinatario della segnalazione che è l'ufficio dell'Albo e della sospensione dei termini

⁹ La cancellazione dall'A.I.A. può derivare dalla cessazione dell'attività o dalla perdita dei requisiti artigiani.

¹⁰ V. commento all'articolo 13 della legge, che introduce l'articolo 14 bis.

¹¹ V. commento all'articolo 13 della legge, che introduce l'articolo 14 ter.

¹² V. commento all'articolo 13 della legge, che introduce l'articolo 14 ter.

¹³ V. commento all'articolo 24 della legge.

¹⁴ V. commento all'articolo 26 della legge, che sostituisce l'articolo 24.

ora applicabile per esigenze istruttorie.

7) Conservazione dell'iscrizione all'A.I.A., attività stagionale e cancellazione retroattiva dall'A.I.A. (artt. 13 e 78)

L'**articolo 13** della legge inserisce l'articolo 14 ter alla legge regionale 12/2002, che concerne la disciplina degli istituti in esame.

Con l'articolo **14 ter** sono disciplinati la conservazione dell'iscrizione all'A.I.A. e l'attività stagionale, mediante disposizioni che sostanzialmente rispecchiano la disciplina precedente; sono state invece introdotte delle novità relative alla cancellazione retroattiva dall'A.I.A. che l'impresa artigiana può ottenere alle seguenti condizioni:

- che non sia stata presentata e accolta una precedente richiesta di cancellazione dall'A.I.A.;
- che la richiesta di cancellazione retroattiva sia corredata da idonea documentazione comprovante la cessazione dell'attività o la perdita dei requisiti artigianali.

Qualora la Commissione accerti la sussistenza dei requisiti predetti, la cancellazione è concessa con retrodatazione non superiore a tre anni; il limite di tre anni non si applica nel caso in cui la cancellazione derivi da uno degli eventi indicati al comma 1.¹⁵ Nel caso in cui anche una delle due predette condizioni non sussista, la cancellazione decorre dalla data del provvedimento adottato dalla Commissione.

Per i casi di conservazione dell'iscrizione all'A.I.A. conseguenti alla sospensione dell'attività artigiana per cause oggettive o di forza maggiore, è prevista l'emanazione di apposite norme regolamentari (**articolo 78**).

Le richieste per la conservazione dell'iscrizione all'A.I.A. e per la cancellazione retroattiva dall'A.I.A. devono essere presentate mediante la comunicazione unica.

8) Revisione dell'A.I.A.: soppressione dell'istituto (art. 14)

L'**articolo 14** della legge abroga la disciplina relativa alla revisione dell'A.I.A.. L'istituto si è rivelato negli anni oneroso ed inefficace. Le finalità della revisione sono state realizzate più efficacemente, negli anni recenti, tramite la procedura prevista dal D.P.R. 247/2004¹⁶ che ha reso sostanzialmente inutile l'istituto delle revisioni.

¹⁵ Trattasi dei casi di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano.

¹⁶ D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 recante: Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese. (Pubblicato nella G.U. n. 233 del 4 ottobre 2004).

9) Ricorsi alla Commissione regionale per l'artigianato (art. 15)

L'**articolo 15** della legge inserisce il comma 1 bis all'articolo 16 della legge regionale 12/2002, ai sensi del quale è prevista la possibilità di ricorrere alla Commissione regionale per l'artigianato avverso i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti per le attività di estetista, di acconciatore (prima impugnabili dinanzi alla Giunta regionale) e di panificazione.

10) Sanzioni in materia di artigianato (art. 16)

La materia delle sanzioni amministrative è stata integralmente riformulata. In particolare, l'**articolo 16** della legge, che ha sostituito l'articolo 17 della legge regionale 12/2002, distingue tra le sanzioni amministrative che possono essere segnalate ai Comuni dagli organi competenti alla tenuta dell'A.I.A. in virtù delle funzioni loro delegate (comma 1), e quelle che possono essere rilevate direttamente dai Comuni (commi 1 e 2). Resta fermo il principio secondo il quale l'organo deputato ad effettuare gli accertamenti e ad irrogare le sanzioni è il Comune territorialmente competente, ai sensi della legge regionale 1/1984.¹⁷

Qualora la Commissione o l'ufficio dell'Albo, nello svolgimento delle rispettive funzioni, dovessero riscontrare la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, informano il Comune territorialmente competente per l'irrogazione dell'eventuale sanzione amministrativa e le altre amministrazioni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

I Comuni, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legge, rilevano le infrazioni e irrogano le sanzioni dandone comunicazione sia all'ufficio dell'Albo territorialmente competente che all'amministrazione di appartenenza, nel caso in cui la sanzione sia comminata ad un dipendente pubblico.

11) Commissioni provinciali per l'artigianato e ufficio dell'Albo (artt. 17, 18, 19 e 79)

In base alla nuova disciplina introdotta dall'**articolo 17** della legge, le Commissioni operano, nello svolgimento delle loro funzioni, quali organi collegiali della Regione, con sede presso le Camere di commercio. Le Commissioni operano in qualità di autorità competente, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; di conseguenza, nei confronti delle

¹⁷ L'articolo 2 della legge regionale 1/1984 dispone:

"Fatte salve le deleghe di funzioni sanzionatorie previste da altre leggi regionali, le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessorie spettanti alla Regione Friuli - Venezia Giulia sono delegate:

Omissis

2 bis) ai Comuni in materia di artigianato;"

Commissioni non trovano applicazione i divieti imposti dall'articolo medesimo.

Per quanto concerne le funzioni attribuite alle Commissioni, non sono state introdotte novità rilevanti rispetto alla disciplina previgente.

L'**articolo 18** della legge incide significativamente sulla composizione ed il funzionamento delle Commissioni.

Rispetto al testo previgente, si registra una riduzione del numero dei componenti di ogni Commissione: la nuova Commissione è composta da quattro rappresentanti designati dalle Associazioni di categoria (in luogo degli 8 rappresentanti previsti dalla disciplina previgente), da un funzionario della Direzione centrale attività produttive, da un dirigente della sede provinciale dell'INPS o suo delegato permanente e da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro o suo delegato permanente (non previsto nella disciplina previgente).

Con la nuova disciplina è disposta una riduzione dei compensi spettanti al Presidente e ai componenti della Commissione: al Presidente, che non può ricoprire l'incarico per più di due mandati, anche non consecutivi, viene riconosciuto, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari ad euro 100¹⁸; agli altri componenti è riconosciuto, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari ad euro 50.¹⁹

In un'ottica di contenimento dei costi, sono state abrogate le sottocommissioni in quanto non più rispondenti alle esigenze istruttorie richieste per l'iscrizione all'A.I.A..

Sia al Presidente della Commissione che ai componenti esterni residenti in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione, spetta, a titolo di rimborso spese, un'indennità chilometrica calcolata sulla base delle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio elaborate dall'ACI.

Figura importante di raccordo tra l'ufficio dell'Albo e la Commissione è quella del "segretario della Commissione" che, unitamente al sostituto, sono designati dall'ente camerale di provenienza e nominati con il decreto di costituzione della Commissione.

Ai sensi del **comma 7 dell'articolo 79** della legge, le attuali Commissioni durano in carica fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. del decreto di nomina delle nuove Commissioni; a tale proposito, si segnala che le procedure per la ricostituzione delle nuove Commissioni sono già state attivate.

L'articolo 19 bis della legge regionale 12/2002, introdotto dall'**articolo 19** della legge, disciplina la costituzione dell'ufficio dell'Albo, i cui addetti sono individuati fra il personale della Camera di Commercio, nonché le funzioni assegnate a tale ufficio. In base alla nuova disciplina, spetta all'ufficio

¹⁸ In luogo dell'indennità di carica di euro 388 mensili previsti dalla disciplina previgente.

¹⁹ In luogo del gettone di presenza di euro 52 previsto dalla disciplina previgente.

dell'Albo, ricevuta la comunicazione unica relativa all'iscrizione, modifica o cancellazione dall'A.I.A., valutare se la pratica debba essere sottoposta o meno al vaglio della Commissione, fatti salvi i casi che, per legge, devono in ogni caso essere esaminati dalla Commissione medesima.

12) Commissione regionale per l'artigianato (artt. 21, 22, 78 e 79)

La disciplina contenuta nell'**articolo 21** della legge attiene alle competenze assegnate alla Commissione regionale per l'artigianato.

In via generale, la Commissione regionale è l'organo collegiale nel quale si sviluppano le attività di concertazione tra l'Assessore competente e le organizzazioni di categoria del comparto artigiano.

In particolare, la Commissione regionale individua i settori di attività economica ai fini della costituzione delle botteghe scuola e provvede al riconoscimento delle medesime, opera in sede di contenzioso amministrativo decidendo sui ricorsi presentati dalle imprese artigiane.

E' previsto altresì che la Commissione regionale proponga un Programma annuale di settore da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. L'**articolo 78** della legge, prevede l'emanazione di apposite disposizioni regolamentari per l'erogazione dei finanziamenti ai soggetti attuatori del citato Programma.

La nuova disciplina contenuta all'**articolo 22** della legge incide, in primo luogo, sulla composizione della Commissione regionale; infatti, il numero dei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria è stato ridotto da otto a sei, mentre si è ritenuto opportuno prevedere la partecipazione del dirigente regionale dell'INPS, per consentire un esame più approfondito degli aspetti previdenziali contenuti nei ricorsi alla Commissione regionale.

È inoltre stabilito che la carica di componente della Commissione regionale è incompatibile con quella di componente della Commissione provinciale.

È riconosciuto al Vicepresidente, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese di 150 euro e, per gli altri componenti esterni, di 75 euro. Ai componenti esterni che risiedono in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione regionale, spetta, a titolo di rimborso spese, un'indennità chilometrica calcolata sulla base delle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio elaborate dall'ACI.

Ai sensi del **comma 8 dell'articolo 79** della legge, l'attuale Commissione regionale dura in carica fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. del decreto di nomina della nuova Commissione.

13) Maestro artigiano e botteghe scuola (artt. 24 e 25)

L'**articolo 24** della legge interviene sull'istituto del maestro artigiano, introducendo le seguenti novità rispetto alla disciplina previgente.

Il conferimento del titolo di maestro artigiano, da parte delle Commissioni, è esteso a tutti i settori di attività economica.

Viene rimodulata la durata di anzianità professionale necessaria per il conseguimento del titolo di maestro artigiano: la durata ordinaria è di almeno dieci anni, riducibile a cinque anni qualora la Commissione accerti la sussistenza di un adeguato grado di capacità professionale desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica; viene mantenuta la norma che richiede al maestro artigiano di disporre di adeguate attrezzature per la formazione degli allievi mentre è abrogata quella che richiedeva al maestro artigiano *"l'elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato"*.

Il novellato comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 12/2002 attribuisce al maestro artigiano – fra l'altro – il diritto alla costituzione delle botteghe scuola e all'annotazione all'A.I.A. del titolo di maestro artigiano.

L'**articolo 25** della legge istituisce la bottega scuola, la cui disciplina attuativa sarà definita con regolamento. La finalità della bottega scuola è quella di valorizzare i mestieri artigiani, tramandando anche alle giovani generazioni il sapere dei comparti artigiani più tradizionali.

Il riconoscimento dei settori di attività in cui costituire le botteghe scuola è demandato alla Commissione regionale e comunque il riconoscimento di bottega scuola può avvenire solo in presenza di titolari o soci lavoratori cui sia stato conferito il titolo di maestro artigiano; ciò al fine di rendere più incisiva l'azione di trasferimento di competenze e conoscenze anche alle giovani generazioni, con particolare riferimento ai mestieri artigiani tradizionali a rischio di estinzione ed a quelle specializzazioni fortemente richieste ma difficilmente reperibili sul mercato del lavoro.

14) Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) (artt. 26 e 79) e comunicazione di cessazione attività (art. 27)

La nuova disciplina contenuta all'articolo 24 della legge regionale 12/2002, sostituito dall'**articolo 26** della legge, disciplina l'istituto della Scia in conformità alla disciplina statale in materia.

Il comma 1 effettua una ricognizione delle attività soggette alla presentazione della Scia sulla base della disciplina richiamata nella disposizione medesima.

Il comma 2 individua l'ufficio al quale trasmettere la Scia (registro delle imprese) e, in conformità alla disciplina di cui all'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59²⁰ e all'articolo 5, comma 2 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160²¹, la necessaria contestualità, ai fini dell'iscrizione all'A.I.A., della presentazione della Scia e della comunicazione unica, in quanto l'impresa artigiana per definizione, non può essere iscritta all'A.I.A. come impresa inattiva.²²

Il comma 3, in conformità al citato articolo 5, comma 2 del D.P.R. 160/2010, prevede che il registro delle imprese trasmetta immediatamente la Scia allo sportello unico per consentire ai Comuni l'effettuazione dei controlli; tali controlli, a norma del successivo comma 5, sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3 della legge 241/90. Tale previsione riguarda unicamente le Scia soggette al controllo dei Comuni²³; per le Scia soggette al controllo della Commissione²⁴, il registro delle imprese trasmette la Scia all'Ufficio dell'Albo per consentire il controllo da parte della Commissione medesima.

Nelle more dell'istituzione ed operatività degli sportelli unici, il registro delle imprese trasmette la Scia allegata alla comunicazione unica direttamente agli enti pubblici competenti, in base alla disciplina vigente (**art. 79, comma 5** della legge).

Il comma 6 prevede, in un'ottica di semplificazione, l'approvazione da parte del tavolo di collaborazione fra la Regione ed i rappresentanti delle autonomie locali, di un unico modello di Scia per ciascuna attività indicata al comma 1; in base a quanto previsto dal successivo comma 7 tale modello, una volta approvato, potrà essere utilizzato dalle CCIAA e inserito nella modulistica per la comunicazione unica.

Nelle more dell'adozione di un unico modello di Scia, le imprese utilizzano quelli attualmente adottati dai Comuni (**articolo 79, comma 6** della legge) da allegarsi alla comunicazione unica. A tale proposito si segnala ai Comuni la necessità di predisporre i modelli di Scia per le attività di tatuaggio, di piercing, di panificazione e di tintolavanderia, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2002.

In un'ottica di semplificazione, l'**articolo 27** della legge attribuisce al registro delle imprese il compito di comunicare allo sportello unico la cessazione dell'attività economica, nel caso in cui la stessa sia

²⁰ L'articolo 25, comma 3 prevede che le domande, se contestuali alla comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che le trasmette immediatamente allo sportello unico.

²¹ L'articolo 5, comma 2 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 prevede che la SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilaScia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.

²² In base all'articolo 9, comma 1, lettera b) della L.r. 12/2002 è artigiana l'impresa che "sia organizzata e operi con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano".

²³ Cfr. la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2002.

²⁴ Ad esempio, le SCIA in materia di autoriparazione, impiantistica, imprese di pulizia, attività di facchinaggio.

assoggettata alla presentazione della Scia di competenza comunale.

15) Attività di estetista (artt. 29, 33) e di acconciatore (artt. 30-33, 79)

Con l'**articolo 29** della legge sono state introdotte alcune modifiche all'articolo 26 della legge regionale 12/2002 in materia di estetista.

In particolare, sono confermati i tre percorsi formativi per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista; l'obbligo scolastico è sostituito dall'obbligo di istruzione, così come definito dall'articolo 1, commi 622, 624 e 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)).²⁵

È estesa al titolare di impresa non artigiana la possibilità di far valere lo svolgimento dell'attività lavorativa qualificata, ai fini dell'ottenimento della qualificazione professionale di estetista.

Al comma 1 bis si introduce un limite temporale per l'ammissione al corso integrativo di formazione teorica: l'attività lavorativa qualificata deve essere svolta nei cinque anni antecedenti la richiesta di ammissione al corso integrativo.

Si precisa che la definizione di "attività lavorativa qualificata", di cui all'articolo 28, comma 4 della legge 12/2002²⁶, si applica anche all'attività di estetista, in via analogica.

Le modifiche introdotte dall'**articolo 30** riguardano l'adeguamento della disciplina di acconciatore alla normativa statale. Oltre a ridefinire l'attività sotto il profilo nominalistico (da parrucchiere misto ad acconciatore) la norma in esame individua i trattamenti ed i servizi che rientrano nell'attività di acconciatore.

L'**articolo 31** della legge sostituisce integralmente l'articolo 28 della legge regionale 12/2002 che disciplina il conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore e prevede norme che si pongono in linea con la disciplina dettata dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore).

In particolare, il comma 1 detta la disciplina sui percorsi idonei all'ottenimento della qualificazione professionale di acconciatore. Tali percorsi alternativi si concludono con il superamento di un esame teorico-pratico.

²⁵ Ai sensi dei quali, l'istruzione obbligatoria è quella impartita per almeno 10 anni ed è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola media secondaria superiore o di una qualificazione professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età; l'età per l'accesso al lavoro è elevata da quindici a sedici anni.

²⁶ Il comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 12/2002, così come sostituito dall'articolo 31 della legge regionale 7/2011, recita: *per attività lavorativa qualificata s'intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento di un'attività equivalente, in termini di mansioni o monte ore, a quella prevista dallo stesso livello contrattuale.*

Al comma 2 del novellato articolo 28 è specificato che per essere ammessi ai corsi integrativi di formazione teorica è necessario aver svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nei cinque anni antecedenti la richiesta di partecipazione all'attività formativa; il comma 4 definisce il concetto di "attività lavorativa qualificata".

Il comma 6 specifica che, con regolamento di esecuzione, sono definiti i contenuti tecnico-culturali dei corsi, la loro durata e l'organizzazione degli esami.

Apposite norme transitorie sono contenute **all'articolo 79, comma 9** della legge: coloro che alla data di entrata in vigore della legge (**23 giugno 2011**) siano in possesso della qualifica (rectius qualificazione) di acconciatore o parrucchiere, per uomo o per donna, ovvero di parrucchiere misto, assumono di diritto la qualifica (rectius qualificazione) di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati sulla base delle nuove disposizioni normative.

Il **comma 11 dell'articolo 79** della legge specifica che l'applicazione delle nuove disposizioni in tema di conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore sono subordinate all'entrata in vigore del predetto regolamento di esecuzione. Fino a tale data continua a trovare applicazione l'ordinamento didattico vigente e i soggetti interessati possono far valere i percorsi formativi effettuati in base alla disciplina previgente, ai fini dell'ottenimento della qualificazione professionale di acconciatore.

Il **comma 12 dell'articolo 79** della legge prevede, infine, che hanno diritto al riconoscimento della qualificazione professionale di acconciatore al termine del periodo formativo coloro che, alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione suddetto, frequentino corsi di formazione professionale secondo l'ordinamento attualmente vigente.

Le modifiche apportate con l'**articolo 32** della legge all'articolo 29 della legge 12/2002 (regolamento comunale) riguardano solamente l'adeguamento della denominazione dell'attività svolta: acconciatore in luogo di parrucchiere misto. Si fa presente, inoltre, che **all'articolo 79, comma 10** si dispone che le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni alle imprese artigiane per l'esercizio dell'attività di acconciatore o parrucchiere, per uomo o donna, ovvero di parrucchiere misto, sono considerate idonee allo svolgimento dell'attività di acconciatore (così come definita al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 12/2002) e i soggetti intestatari hanno diritto alla rettifica delle rispettive denominazioni sulle autorizzazioni medesime. Inoltre, le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla rettifica della denominazione dell'attività nel registro delle imprese e nell'Albo provinciale delle imprese artigiane.

Le modifiche apportate dall'**articolo 33** della legge riguardano sostanzialmente l'introduzione del comma 1 bis all'articolo 30 (esercizio dell'attività di estetista e acconciatore) della legge regionale 12/2002, relativamente all'obbligo di designare, presso ogni sede o unità locale dell'impresa in cui è

svolta l'attività, un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale, in conformità alla disciplina statale.²⁷

Il responsabile tecnico è tenuto a garantire la sua presenza durante lo svolgimento delle attività ed è designato, nel caso di esercizio dell'impresa in forma artigiana, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. Nel caso di esercizio dell'impresa in forma non artigiana, il responsabile tecnico è indicato all'atto della presentazione della Scia.

Il **comma 13 dell'articolo 79** della legge prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (23 dicembre 2011), le imprese di estetista o acconciatore già operanti comunicano al registro delle imprese il nominativo del responsabile tecnico, con le modalità della comunicazione unica; Tali disposizioni si applicano anche alle imprese che svolgono le suddette attività in forma non artigiana. Il registro imprese provvede a trasmettere allo sportello unico territorialmente competente tale nominativo.

Va precisato che tale obbligo di comunicazione va assolto solo ove ne ricorrano i presupposti, ossia qualora l'impresa sia articolata in più unità locali: in tale ipotesi deve essere designato un responsabile tecnico qualificato per ciascuna delle unità medesime.

16) Attività di panificazione (artt. 39-43 e 79)

Con l'**articolo 39** della legge è stata integralmente sostituita la disciplina contenuta all'articolo 36 della legge regionale 12/2002

Il comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 12/2002 definisce l'ambito di applicazione della disciplina mentre il comma successivo demanda ad apposito regolamento regionale la disciplina di dettaglio per quanto concerne i requisiti dell'impianto di panificazione e di cottura, l'utilizzo delle denominazioni di panificio, forno di qualità, pane fresco e pane conservato, la commercializzazione delle diverse tipologie di pane e, infine, la sospensione dell'attività di panificazione.

L'articolo 37 della legge regionale 12/2002, sostituito dall'**articolo 40** della legge, introduce la figura del responsabile di panificazione, in conformità alla disciplina statale²⁸.

Il responsabile di panificazione è designato dal legale rappresentante dell'impresa all'atto della presentazione della Scia e deve prestare in misura prevalente il proprio lavoro nell'ambito dello stesso impianto. Il responsabile di panificazione può essere il titolare dell'impresa o socio d'opera di imprese

²⁷ Cfr. articolo 77, comma 2 e articolo 78, comma 2 del D. Lgs. 59/2010.

²⁸ Cfr. articolo 4, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223.

già autorizzate in base alla previgente disciplina, ovvero un collaboratore familiare, un socio o un dipendente dell'impresa che abbiano svolto almeno due anni di attività lavorativa qualificata.

Tali requisiti trovano applicazione anche per le imprese che intendono svolgere l'attività in forma non artigiana.

In base a quanto stabilito al **comma 14 dell'articolo 79** della legge, la qualifica di responsabile di panificazione è conseguita automaticamente dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, siano in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:

- siano titolari o soci prestatori d'opera di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività ai sensi della disciplina previgente o che abbiano presentato la DIA (oggi Scia);
- siano dipendenti o collaboratori di imprese di panificazione che abbiano svolto l'attività lavorativa qualificata di panificazione per un periodo non inferiore a due anni nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge.

Ai sensi del **comma 15 dell'articolo 79** della legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa (**23 dicembre 2011**), il legale rappresentante dell'impresa di panificazione, già operante alla data di entrata in vigore della legge (23 giugno 2011), è tenuto a comunicare al registro delle imprese il nominativo del responsabile di panificazione.

L'articolo 38 della legge regionale 12/2002, novellato dall'**articolo 41** della legge, disciplina l'esercizio dell'attività di panificazione, specificando che l'esercizio della stessa è subordinata alla presentazione della Scia, con l'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione per ciascun impianto di panificazione o di cottura.

La nuova disciplina consente l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, conformemente alla disciplina statale.²⁹.

Con l'articolo 39 della legge regionale 12/2002, sostituito dall'**articolo 42** della legge, l'Amministrazione regionale intende sostenere e valorizzare le specificità dell'attività di panificazione, attraverso la promozione di progetti specifici di formazione professionale per apprendisti panificatori e la riqualificazione professionale per gli operatori del settore.

Con l'**articolo 43** della legge sono introdotte delle modifiche alla disciplina previgente sulle giornate di chiusura degli esercizi di panificazione.

²⁹ Cfr. articolo 4, comma 2 bis del decreto legge 223/2006.

In particolare, la lettera c) del comma 2 del novellato articolo 40 della legge regionale 12/2002 dispone che, nelle località interessate da significative presenze turistiche, i Comuni determinino le date nelle quali le imprese di panificazione possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, per un massimo annuo di dodici domeniche o festività; tale deroga integra quella prevista per le manifestazioni e fiere locali (otto giornate). Alle deroghe suddette, per le quali è richiesto il parere delle associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, si aggiunge quella prevista per le festività del mese di dicembre.

La determinazione delle significative presenze turistiche è rilevata dai Comuni sulla base delle statistiche relative agli arrivi e alle presenze, rapportate alla popolazione residente.

La disciplina sulla compensazione delle giornate di apertura in deroga, prima contenuta nel regolamento regionale (DPreg 0400/2002), è ora integralmente contenuta nel comma 6 dell'articolo 40 della legge regionale 12/2002.

17) Attività di tintolavanderia (artt. 44 e 79)

Con l'**articolo 44** sono stati inseriti nella legge regionale 12/2002, gli articoli 40 bis e 40 ter relativi alla disciplina dell'attività di tintolavanderia, in conformità alla legge 84/2006 recante "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia".

In particolare, l'**articolo 40 bis**, oltre a definire l'attività medesima, introduce la figura del responsabile tecnico che deve essere in possesso dell'idoneità professionale comprovata dalla presenza di almeno uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).³⁰

Il comma 3 prevede che con regolamento di esecuzione siano definiti la durata ed i contenuti dei corsi nonché la composizione della Commissione d'esame.

³⁰ I requisiti richiesti sono i seguenti:

- a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;
- b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
- c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
- d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
 - 1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
 - 2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
 - 3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

Il **comma 17 dell'articolo 79** della legge dispone, in primo luogo, che le imprese di tintolavanderia operanti alla data di entrata in vigore della legge sono autorizzate a proseguire l'attività. In base al **comma 18 dell'articolo 79** della legge le imprese medesime sono tenute, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge (**23 giugno 2014**), ad adeguarsi alle prescrizioni dei regolamenti comunali e a designare il nominativo del responsabile tecnico; entro il medesimo termine, il nominativo va trasmesso al registro delle imprese per il successivo inoltro allo sportello unico.

Il **comma 19 dell'articolo 79** della legge dispone che in sede di prima attuazione, tutti i soggetti operanti presso imprese di tintolavanderia possono far valere i periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati posseduti al fine di conseguire l'idoneità professionale.

L'articolo 40 ter dispone che l'esercizio dell'attività di tintolavanderia è disciplinato con regolamento comunale, adottato sentite le organizzazioni degli artigiani operanti a livello locale. Il contenuto minimo del regolamento comunale riguarda:

- a) le superfici minime dei locali;
- b) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle apparecchiature, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;
- c) la disciplina degli orari;
- d) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

Si precisa che l'attribuzione delle funzioni regolamentari ai Comuni è effettuata in attuazione dell'articolo 3 della legge 84/2006 il quale al comma 1, così dispone: *In conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla presente legge le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore e definiscono i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni*".

La medesima norma richiama la necessità di disciplinare le materie relative alle fasce orarie di apertura al pubblico, la pubblicità delle tariffe, i requisiti di sicurezza dei locali, delle apparecchiature, degli impianti e dei mezzi di trasporto.

A norma **dell'articolo 79, comma 16**, i Comuni devono adottare il regolamento suddetto entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge (**20 dicembre 2011**); nelle more dell'adozione, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 40 ter, comma 1, della legge regionale 12/2002, in conformità alla disciplina vigente in materia. Di conseguenza, fino all'adozione dei regolamenti comunali

le imprese di tintolavanderia hanno comunque l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni vigenti sulle superfici minime dei locali (contenute ad esempio negli strumenti urbanistici), in materia di requisiti di sicurezza e igienico – sanitari e, infine, sono tenute esposizione delle tariffe professionali.

Il comma 2 (ed il comma 7 per le imprese non artigiane) dell'articolo 40 ter della legge regionale 12/2002 prevede, in conformità alla disciplina statale³¹ che l'impresa di tintolavanderia designi, per ciascuna sede o unità locale, un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale acquisita in base al comma 2 dell'articolo 40 bis della legge regionale 12/2002; tale responsabile garantisce la presenza durante lo svolgimento dell'attività.

Il comma 3 subordina l'esercizio dell'attività alla presentazione della Scia indicante il responsabile tecnico ed il possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale.

I commi successivi dal 4 al 6 disciplinano le modalità di esercizio dell'attività, in conformità alla disciplina statale prevista dall'articolo 4 della citata legge 84/2006.

18) Interventi agevolativi a favore delle imprese artigiane (artt. 45-52, 55, 60-62, 65 e 79)

Con l'**articolo 45** della legge è stato sostituito l'articolo 42 della legge regionale 12/2002.

La nuova disciplina demanda al regolamento regionale l'individuazione delle imprese rientranti nei settori esclusi e delle imprese in difficoltà (comma 2); con la norma successiva si specifica che la variazione della dimensione aziendale³², successiva alla concessione del contributo, non comporta la revoca o rideterminazione del contributo medesimo: lo sviluppo aziendale viene promosso dall'Amministrazione regionale e non può costituire un ostacolo per l'ottenimento dell'incentivo.

In caso di variazione soggettiva dell'impresa³³ nonché di trasformazione³⁴ della stessa gli incentivi sono confermati, a determinate condizioni.

Con l'**articolo 46** della legge si è inserito l'articolo 42 bis nella legge regionale 12/2002, che comporta una significativa innovazione in materia di aiuti alle imprese di nuova costituzione: le imprese iscritte

³¹ Cfr. il comma 1 dell'articolo 4 della legge 84/2006.

³² Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti all'articolo 11 della legge regionale 12/2002 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa (fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore ai dieci milioni di euro).

³³ Conferimento, fusione, trasferimento d'azienda e di ramo d'azienda per atto tra vivi o mortis causa.

³⁴ Nel caso di trasformazione d'azienda la conferma dell'incentivo risulta meno problematica in considerazione del fatto che, rispetto alle altre operazioni (conferimento, scissione, trasferimento d'azienda) l'operazione di trasformazione d'azienda non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro, in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo.

all'A.I.A. da meno di sei mesi possono ottenere gli incentivi in regime "de minimis" anche per le spese effettuate nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A..

Tale norma consente alle imprese artigiane di richiedere l'agevolazione per gli investimenti propedeutici all'avvio dell'attività imprenditoriale (acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, etc.); considerata la finalità della norma, l'ambito applicativo è circoscritto agli investimenti materiali finalizzati alla creazione della struttura aziendale.

Le imprese di nuova costituzione possono inoltre beneficiare degli incentivi in regime "de minimis" per gli investimenti aziendali previsti agli articoli 46 e 50 della legge regionale 12/2002 e sostenuti nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A.. In particolare, gli articoli 46 e 50 prevedono la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per esigenze connesse all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento e all'ammodernamento dei laboratori, all'acquisto di macchinari e attrezzature nonché al rafforzamento e allo sviluppo aziendale.

L'**articolo 47** della legge introduce un vincolo di destinazione territoriale, in chiave di antidelocalizzazione, a carico dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui agli articoli 46 e 50 della legge regionale 12/2002; la disposizione in parola prevede, in particolare, l'obbligo di mantenere l'unità produttiva attiva nel territorio regionale per tutta la durata del finanziamento e per i due anni successivi, qualora il contratto medesimo sia di importo superiore a euro 100.000.

Con l'**articolo 49** della legge è stato sostituito il comma 1 dell'articolo 44 bis della legge regionale 12/2002. La norma detta disposizioni in ordine agli incentivi concessi alle imprese artigiane per interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia³⁵.

Con l'**articolo 50** della legge sono apportate modifiche all'articolo 48 della legge regionale 12/2002. Per assicurare al Comitato di gestione del Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane un adeguato supporto tecnico, amministrativo ed organizzativo, l'Amministrazione regionale provvede, tramite procedure ad evidenza pubblica, a selezionare l'ente gestore con il quale stipulare un'apposita convenzione per lo svolgimento delle attività suddette.

Ai sensi del **comma 20 dell'articolo 79** della legge, il Comitato di gestione attualmente in carica è confermato, nelle more della riforma organica delle disposizioni sull'accesso al credito, fino al 31 dicembre 2011. In base al comma successivo, nelle more della stipula della convenzione con l'ente gestore selezionato tramite procedure di evidenza pubblica, rimangono fermi i rapporti in essere tra Amministrazione regionale e l'attuale gestore.

³⁵ Le definizioni degli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia sono contenute all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

Le modifiche apportate con l'**articolo 52** della legge riguardano la soppressione delle disposizioni concernenti la finanziabilità delle iniziative volte all'esportazione di prodotti e all'esecuzione di lavori all'estero, in quanto incompatibili con la disciplina comunitaria sopravvenuta.

Con l'**articolo 55** della legge, che sostituisce l'articolo 53 ter della legge regionale 12/2002, il legislatore regionale è intervenuto in materia di anticipazione del contributo sul canale regionale della ricerca e innovazione: si dispone che l'Amministrazione regionale possa concedere un'anticipazione del contributo fino ad un massimo dell'80% (in luogo della percentuale fissa dell'80%); la percentuale di anticipazione erogabile è fissata con regolamento regionale.

Si dispone inoltre che, su richiesta del beneficiario del contributo in sede di presentazione della rendicontazione delle spese, possa essere erogata in via immediata³⁶ l'anticipazione del contributo concesso, nella misura del 30%, al netto di quanto già eventualmente erogato in via anticipata. La norma è prevista in via generale dall'articolo 15 della legge regionale 11/2009.

Con l'**articolo 60** della legge è espunta dal comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 12/2002 la dicitura "di una stessa provincia", consentendo pertanto ai Consorzi di garanzia fidi di associare imprese localizzate al di fuori dell'ambito provinciale di riferimento. Sempre in materia di Confidi, con l'**articolo 61** della legge viene abrogata la disposizione del comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale 12/2002, divenuta incompatibile con la successiva disciplina regionale.

Le modifiche apportate all'articolo 61 della legge regionale 12/2002 dall'**articolo 62** della legge sono relative alla definizione di nuova impresa artigiana, ai fini dell'applicazione dell'articolo medesimo ed alla periodicità della concessione del contributo (fino ad un massimo di tre anni, in luogo dei tre anni fissi).

Con l'**articolo 65** della legge sono apportate modifiche all'articolo 66 della legge regionale 12/2002. L'Amministrazione regionale è tenuta ad assicurare un servizio gratuito di informazione ed orientamento per la costituzione di una nuova impresa artigiana; tale servizio può essere svolto direttamente dall'Amministrazione regionale oppure per il tramite dello sportello unico, delle Camere di Commercio, delle associazioni di categoria del comparto artigiano maggiormente rappresentative a livello regionale e del CATA.

Per lo svolgimento di tali servizi, i predetti soggetti sono autorizzati a stipulare convenzioni con organismi e istituti specializzati in relazione alle competenze richieste per lo svolgimento del servizio.

³⁶ In base al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 11/2009, l'erogazione è disposta senza ulteriori attività di controllo e senza necessità di ulteriori garanzie, ferme restando le risultanze della successiva istruttoria.

19) Soppressione di interventi agevolativi (artt. 51, 54, 66 e 68)

In alcuni casi il legislatore regionale è intervenuto con la legge in esame per espungere dalla legge regionale 12/2002 alcuni interventi agevolativi non più rispondenti alle esigenze del comparto artigiano o incompatibili con la disciplina regionale o statale sopravvenuta.

In tale contesto si colloca l'abrogazione della disciplina relativa alla locazione finanziaria (**articolo 51** della legge) canale contributivo non più operativo da diversi anni, l'abrogazione della disciplina relativa ad Artigiancassa (**articolo 54** della legge) in quanto incompatibile con la sopravvenuta disciplina statale e l'abrogazione (**articolo 66** della legge) dell'articolo 67 della legge regionale 12/2002 in materia di formazione finalizzata all'inserimento lavorativo e dell'articolo 68 in materia di aiuti all'occupazione, derivante dall'esigenza di evitare la duplicazione di norme e interventi già previsti in altre disposizioni regionali.

Infine, con l'**articolo 68** della legge si è disposta l'abrogazione del Titolo V bis della legge regionale 12/2002 in materia di interventi in caso di calamità naturali, trattandosi di disposizioni che non hanno mai trovato attuazione e che nel tempo sono state inserite in norme di competenza di altre Direzioni regionali.

20) Delegificazione (artt. 53, 56, 57, 59 e 63)

Con alcuni interventi abrogativi puntuali contenuti nella legge in commento (cfr. artt. 53, 56, 57, 59 e 63), il legislatore regionale ha soppresso alcune norme che riguardavano l'individuazione del regime di aiuto applicabile al corrispondente intervento agevolativo attivando, in tal modo, un processo di delegificazione, con lo spostamento della disciplina dalla sede legislativa a quella regolamentare.

Si demanda in tal modo al regolamento regionale la definizione del regime di aiuto applicabile per la concessione di un determinato contributo, anche in considerazione del fatto che per prassi, è il regolamento (e non la legge) ad essere trasmesso alla Commissione europea per il controllo di competenza.

Nel ritenere di aver illustrato in modo esauriente il contenuto della legge, per la parte che investe la competenza degli organi in indirizzo, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

dot. Franco Milan

25